

Legge regionale 06 luglio 1984 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Provvedimenti regionali per l' istruzione.

Art. 10

L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:

<<Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>